Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 229

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Venerdì, 1° ottobre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20 | In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20 |
| All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia. | All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia. |

*(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1948.
**Aumento del contributo a favore del Consorzio provinciale rimboschimento di Trapani.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio-decreto 24 agosto 1928, n. 2150, relativo al funzionamento del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Trapani per lavori di rimboschimento nella Provincia medesima, col quale il concorso dello Stato per l'esecuzione di tali lavori veniva elevato a L. 20.000 annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1928-29, corrispondente ad eguale contributo della Provincia interessata;

Visto il regio-decreto 16 giugno 1940, n. 1000, col quale veniva elevato sino alla somma di L. 50.000 annue il contributo dello Stato a favore del predetto Consorzio, rimanendo uguale contributo a carico della Provincia;

Vista la deliberazione della provincia di Trapani n. 1350 del 28 dicembre 1946, con la quale è stato deliberato di aumentare sino a L. 250.000 (duecentocin-

quantamila) il contributo annuo provinciale a favore del Consorzio rimboschimento predetto, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1947, subordinatamente all'approvazione del proprio bilancio dell'esercizio medesimo;

Visto il decreto interministeriale 5 dicembre 1947, col quale è stato approvato il bilancio dell'Amministrazione provinciale di Trapani, per l'esercizio 1947, da parte del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

E' aumentato da L. 50.000 a L. 250.000 (duecentocinquantamila) il contributo statale annuo a favore del Consorzio provinciale rimboschimento di Trapani, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1946-47, con l'impegno da parte della provincia di Trapani di corrispondere lo stesso aumento.

Detto contributo, per gli esercizi 1946-47, 1947-48, 1948-49, sarà prelevato sul cap. 57 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1948

EINAUDI

SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1948*
*Registro n. 1, foglio n. 317.* — CATALANO

(4365)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1948.

**Prezzo di cessione ai rivenditori di generi di monopolio degli apparecchi di accensione a pietrina focaia tascabili.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1931, che determina il prezzo di cessione dal Consorzio industrie fiammiferi ai rivenditori di generi di monopolio degli apparecchi di accensione a pietrina focaia tascabili di produzione nazionale;

Visto il decreto Presidenziale 7 maggio 1948, n. 459, che aumenta i diritti fissi dovuti all'Erario sugli apparecchi di accensione;

Sentita la Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Determina:

*Articolo unico.*

Il prezzo di cessione dal Consorzio industrie fiammiferi ai rivenditori di generi di monopolio degli apparecchi di accensione a pietrina focaia tascabili, di produzione nazionale, di metallo comune cromato, è stabilito come appresso:

1) Apparecchio piccolo cromato a doppia rotella . . . . . . . . . . . . . . L. 1460

2) Apparecchio superiore normale cromato a doppia rotella . . . . . . . . » 1480

3) Apparecchio superiore controvento cromato a doppia rotella . . . . . . . . » 1540

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1948

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1948*
*Registro Finanze n. 10, foglio n. 193.* — BENNATI

(4320)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1948.

**Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale « Vincenzo Rocco » in Torre Annunziata.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Considerata la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale « Vincenzo Rocco » di Torre Annunziata;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1948 il tenente colonnello di porto Alfredo Condò è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale « Vincenzo Rocco » di Torre Annunziata e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera lorda di lire millecinquecento.

Roma, addì 13 settembre 1948

*Il Ministro per la marina mercantile*
SARAGAT

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

(4413)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1948.

**Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale di Castellammare del Golfo.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie portuali;

Considerata la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Castellammare del Golfo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 10 ottobre 1948 il signor Scarcella Nicolò fu Giuseppe è nominato commissario straordinario della Compagnia portuale di Castellammare del Golfo e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera pari alla paga giornaliera dei lavoratori portuali aumentata del 50 %.

Roma, addì 28 settembre 1948

*Il Ministro per la marina mercantile*
SARAGAT

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

(4414)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie mensili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di ottobre 1948:

| | | |
|---|---|---|
| Dollaro U.S.A. | L. | 575 |
| Sterlina | » | 1.944 |
| Franco svizzero | » | 145 |
| Lira egiziana | » | 1.994 |
| Escudo | » | 23,17 |

(4439)

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Scioglimento del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e nomina del commissario straordinario.**

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1948, è stato sciolto il Comitato nazionale dell'Opera nazionale orfani di guerra e nominato commissario straordinario l'avvogato Agostino d'Adamo.

(4375)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 1° giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1948, registro n. 24 Interno, foglio n. 113, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Leonforte (Enna) di un mutuo di L. 409.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4390)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 27 settembre 1948, n. 171**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 87,50 | Norvegia | 70,57 |
| Australia | 1.129,10 | Nuova Zelanda | 1.129,10 |
| Belgio | 7,99 | Olanda | 121,77 |
| Brasile | 19,08 | Portogallo | 14,20 |
| Canadà | 350 — | Spagna | 31,96 |
| Danimarca | 72,98 | U. S. America | 350 — |
| Egitto | 1.447,25 | Svezia | 97,23 |
| Francia | 1,6325 | Svizzera | 81,59 |
| Gran Bretagna | 1.411,38 | Turchia | 124,43 |
| India (Bombay) | 105,70 | Unione Sud. Afr. | 1.402,45 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 80,50 |
| Id. 3,50 % 1902 | 71 — |
| Id. 3 % lordo | 52 — |
| Id. 5 % 1935 | 95,025 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 70,325 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 71,95 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 89,825 |
| Id. 5 % 1936 | 92,40 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949) | 99,80 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,85 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,80 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,825 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,775 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 100,05 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 96,675 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 99,825 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

**Media dei cambi e dei titoli del 28 settembre 1948, n. 172**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 87,50 | Norvegia | 70,57 |
| Australia | 1.129,10 | Nuova Zelanda | 1.129,10 |
| Belgio | 7,99 | Olanda | 131,77 |
| Brasile | 19,08 | Portogallo | 14,20 |
| Canadà | 350 — | Spagna | 31,96 |
| Danimarca | 72,98 | U. S. America | 350 — |
| Egitto | 1.447,25 | Svezia | 97,23 |
| Francia | 1,6325 | Svizzera | 81,59 |
| Gran Bretagna | 1.411,38 | Turchia | 124,43 |
| India (Bombay) | 105,70 | Unione Sud. Afr. | 1.402,45 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 80,05 |
| Id. 3,50 % 1902 | 71 — |
| Id. 3 % lordo | 52 — |
| Id. 5 % 1935 | 94,90 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 70,125 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 71,75 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 89,70 |
| Id. 5 % 1936 | 92,225 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949) | 99,625 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,725 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,775 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,725 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,675 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,975 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 96,60 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 99,75 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso per titoli a quarantaquattro posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 161, che apporta modificazioni al ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947 n. 687, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria e 26 novembre 1947 n. 1510, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia stradale, con cui si apportano aumenti al ruolo organico degli ufficiali suddetti;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n 39;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbon essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire duecento dei posti disponibili, di cui sessantasette nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, quarantaquattro nel grado di tenente e ottantanove nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quarantaquattro posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso possono partecipare:

i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialità, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del servizio automobilistico e specialità motorizzate dell'esercito, dei ruoli di amministrazione e commissariato dell'esercito;

i sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo e gradi corrispondenti della marina militare, i tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

i tenenti in servizio permanente effettivo dell'aeronautica, ruolo piloti o commissariato;

i tenenti in servizio permanente effettivo della guardia di finanza.

Sono esclusi gli ufficiali appartenenti a ruoli che abbiano la carriera limitata al grado di capitano.

Gli aspiranti devono ottenere, per essere ammessi al concorso, il preventivo nulla osta della rispettiva Amministrazione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione Forze armate di polizia Sezione ufficiali - corredate dai relativi documenti, devono essere presentate o dovranno pervenire esclusivamente alle Prefetture delle rispettive Provincie entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalle Prefetture.

Le domande, firmate dagli aspiranti, devono contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda devono essere prodotti i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, comprovante che l'aspirante non ha superato l'età di anni 28;

2) nulla osta per l'ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 24, da parte dell'Amministrazione di provenienza, con l'attestazione che il candidato non è sottoposto a procedimento penale o disciplinare o di epurazione;

3) certificato medico, su carta da bollo da L 24, rilasciato da un ufficiale medico militare e vistato dal comando a cui il sanitario appartiene, dal quale risulti la piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e d'istituto ed il possesso della statura non inferiore a m. 1,68.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

4) copia dello stato di servizio militare, debitamente aggiornato e con annotazione delle eventuali benemerenze belliche bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio);

5) certificato dell'autorità militare competente, in carta da bollo da L. 24, comprovante le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

6) stato di famiglia, in bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e che dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

7) fotografia recente, a completa statura, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con la prescritta marca da bollo da L. 32;

8) ogni altro documento, che l'aspirante riterrà di produrre nel proprio interesse, atto a comprovare il possesso di titoli di studio, di cultura, di servizio, di carriera, di benemerenze civili o militari, nonchè l'eventuale diritto alle preferenze in caso di parità di merito, previste dalle disposizioni in vigore.

I titoli di studio debbono essere prodotti in originale o in copia notarile debitamente legalizzati (non sono validi semplici certificati)

L'iscrizione a Facoltà universitaria deve essere comprovata da certificato attestante gli esami sostenuti con la votazione riportata; i certificati non debbono essere di data anteriore a mesi tre da quella di pubblicazione del presente bando.

I servizi eventualmente prestati in altre Amministrazioni statali devono risultare dalle copie dei relativi stati di servizio, con le indicazioni dei giudizi annuali di qualifica (bollo di L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio).

La qualità di invalido di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione o dal modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero da dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. La qualità di invalido per la lotta di liberazione deve essere comprovata da apposito certificato da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatto di guerra, o di figlio di invalido o di mutilato di guerra e per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatto di guerra deve risultare da certificato, in bollo da L. 24, da rilasciarsi dalle competenti autorità.

La qualità di ex combattente deve risultare, oltre che dallo stato di servizio militare, anche dalla prescritta dichiarazione integrativa attestante il periodo effettivamente prestato in reparti operanti (bollo da L. 24) Le dichiarazioni non compilate nella forma prescritta non saranno ritenute valide.

Gli ex prigionieri devono comprovare tale qualità con dichiarazione, da rilasciarsi dalle competenti autorità, attestante il periodo di prigionia e che gli interessati sono stati giudicati, all'atto del rimpatrio, favorevolmente dalle apposite commissioni. Se i medesimi hanno fatto parte di formazioni di cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, nella predetta dichiarazione deve essere specificato anche il periodo di effettiva cooperazione durante le operazioni.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, da rilasciarsi dalle autorità competenti, in cui sia specificato il periodo di deportazione.

La qualifica di partigiano combattente deve essere comprovata dalla prescritta attestazione, da rilasciarsi dalla competente Commissione a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, in cui sia specificato il periodo per il quale sia stata riconosciuta detta qualifica. Qualora non sia ancora avvenuto il riconoscimento, la qualifica di cui sopra può essere provvisoriamente comprovata da dichiarazione dell'Associazione nazionale partigiani d Italia a norma del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I documenti che attestano la qualità di ex combattente o le altre qualità cui sono estesi i benefici previsti per i combattenti, debbono contenere altresì espressa dichiarazione, da parte delle autorità competenti al rilascio, che gli interessati non si trovano nelle condizioni volute dalle disposizioni vigenti per l'esclusione dal diritto ai benefici predetti.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti, o copie debitamente autenticate da notaio, devono essere comprovate le concessioni delle medaglie al valor militare ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualità di ferito in combattimento.

Tutti i predetti documenti devono essere rilasciati in competente bollo.

I documenti obbligatori di cui ai numeri 1), 6) e 7) e quelli facoltativi ove occorra, debbono essere debitamente legalizzati Per i certificati del sindaco di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma non occorrono legalizzazioni.

I documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 2, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio.

Anche tutti i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per altra causa o per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice, previo esame dei singoli titoli di ciascun candidato, formulerà la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei in base alla votazione conseguita da ciascuno di essi.

A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno assunti in via di esperimento e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione, della durata non inferiore a tre mesi, presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza di Roma, al termine del quale, se riconosciuti idonei negli esami finali, conseguiranno la nomina a tenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo.

I tenenti in esperimento, che non conseguiranno l'idoneità al termine del predetto corso, saranno restituiti alle Amministrazioni militari di provenienza.

Art. 8.

L'anzianità assoluta di nomina a tenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, sarà determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a tenente di pubblica sicurezza in esperimento.

L anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che verrà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali al termine del corso di istruzione svolto presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza. A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

Ai tenenti assunti in via di esperimento sarà attribuito, a carico del bilancio del Ministero dell'interno, il trattamento economico in godimento nel Corpo di provenienza.

Allorchè nominati tenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo spetterà loro il trattamento economico continuativo previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1942, num. 39.

Art. 10.

Il Ministro per l'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1948

p. *Il Ministro*: MARAZZA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *settembre* 1948
*Registro Interno n.* 22, *foglio n.* 230. — VILLA

(4315)

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso per esami per l'ammissione al corso di istruzione per il conferimento di sessantasette posti vacanti nel grado di sottotenente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto concerne l'ammissione ai concorsi e lo svolgimento delle prove di esame per gli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, numero 1629;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39 sulla istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 161, con cui è stato fissato il ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria e 26 novembre 1947, n. 1510, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia stradale, con cui si apportano aumenti al ruolo organico degli ufficiali suddetti;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della predetta legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbono essere conferiti per un terzo, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire duecento dei posti disponibili, di cui sessantasette nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, quarantaquattro nel grado di tenente e ottantanove nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione al corso di istruzione che si svolgerà presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza di Roma per il conferimento di sessantasette posti vacanti nel grado di sottotenente riservati, ai sensi dell'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, trentanove ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

A detto concorso possono partecipare i sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni, siano in possesso del diploma di licenza di un istituto medio superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di « ottimo ».

Gli aspiranti, oltre al possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica e attitudine al servizio militare e di istituto, dovranno essere di altezza non inferiore a metri 1,68.

L'Amministrazione si riserva di accertare i predetti requisiti fisici mediante visita medica da parte di sanitario del Corpo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di L. 32 e dirette al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione Forze armate di polizia Sezione ufficiali, corredate dei relativi documenti, debitamente elencati, dovranno essere presentate al Comando del reparto di polizia da cui l'interessato dipende, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che risiedono nei territori dell'Africa o all'estero potranno, nel termine predetto, presentare, al comando o ufficio da cui dipendono, la sola domanda, salvo a completarla della relativa documentazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, in carta bollata da L. 40; qualora il candidato risulti iscritto a Facoltà universitaria o laureato deve unire anche un certificato, in carta bollata da L. 24, degli esami sostenuti, con la votazione riportata;

2) dichiarazione, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal competente comando di reparto, da cui si rilevi che l'aspirante ha riportato negli anni 1946 e 1947 la qualifica di « ottimo »;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 40, debitamente legalizzato;

4) stato di famiglia, legalizzato, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole, in carta bollata da L. 24;

5) fotografia recente, formato tessera debitamente autenticata dal Comandante del reparto, applicata su carta bollata da L. 32;

6) ogni altro titolo o documento preferenziale che l'aspirante riterrà di produrre nel proprio interesse, osservata la prescritta tassa di bollo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando di concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2. Tutti i documenti debbono essere presentati allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per altra causa o per concorsi indetti da altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale. Non si terrà conto delle domande insufficientemente documentate.

La ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Gli esami del concorso constano di due prove scritte e di una prova orale e vertono sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) diritto e procedura penale, con particolare riguardo alla polizia giudiziaria;

3) elementi di diritto civile;

4) leggi e regolamenti di pubblica sicurezza e principali leggi amministrative;

5) norme e ordinamenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli ufficiali di pubblica sicurezza. Norme amministrativo-contabile del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

6) codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (disciplina, servizio interno, servizio territoriale);

7) nozioni di cultura generale (storia moderna e contemporanea, storia della letteratura italiana, geografia);

8) nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), quella orale su tutto il programma.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione nelle prove orali non deve essere inferiore ai sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 7, terzo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto (da pubblicarsi sul bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza); e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso (da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni e modificazioni.

Art. 9.

I sottufficiali vincitori del concorso saranno nominati allievi ufficiali di pubblica sicurezza e con tale qualifica saranno ammessi a partecipare presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza di Roma, all'apposito corso di istruzione, della durata di un anno, al termine del quale, se conseguiranno l'idoneità negli esami finali previsti dai programmi della Scuola, da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno, saranno nominati sottotenenti in s.p.e. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

All'atto dell'ammissione al corso di istruzione i sottufficiali di cui al comma precedente debbono rinunziare, per tutta la durata del corso, al grado rivestito.

Gli allievi ufficiali che non conseguiranno l'idoneità al termine del corso suddetto, verranno restituiti al ruolo di provenienza.

I partecipanti al corso di istruzione che dimostreranno insufficienza dei requisiti morali, fisici o intellettuali occorrenti per ricoprire il grado di ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno, previo parere della Commissione di avanzamento di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, essere dimessi dal corso stesso.

Coloro che, ai sensi dei commi precedenti, cesseranno dalla qualifica di allievi ufficiali di pubblica sicurezza, verranno ripristinati nel grado precedentemente ricoperto, computandosi ad ogni effetto il periodo di frequentazione della Scuola.

Art. 10.

L'anzianità assoluta di nomina degli idonei a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, sarà determinata dalla data stabilita nel decreto Presidenziale di nomina.

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che sarà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali, al termine del corso di istruzione presso la Scuola, osservandosi, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni e modificazioni.

Art. 11.

Agli allievi ufficiali di pubblica sicurezza sarà praticato lo stesso trattamento economico attribuito ai sottufficiali in analoga posizione dell'Arma dei carabinieri.

Art. 12.

Il direttore capo della divisione Forze armate di polizia è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1948

p. *Il Ministro*: MARAZZA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1948*
*Registro Interno n. 22, foglio n. 278.* — VILLA

(4313)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso per esami a ottantanove posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 161, che apporta modificazioni al ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria e 26 novembre 1947, n. 1510, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia stradale, con cui si apportano aumenti al ruolo organico degli ufficiali suddetti;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente norme modificative ed integrative della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire duecento dei posti disponibili, di cui sessantasette nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, quarantaquattro nel grado di tenente e ottantanove nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a ottantanove posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso possono partecipare gli ufficiali di complemento che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio di almeno sei mesi, in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, appartenenti alle Armi e Corpi sottoindicati:

Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialità, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del servizio automobilistico e specialità motorizzate dell'esercito; della marina militare; dell'aeronautica ruolo piloti e commissariato; della guardia di finanza; dei servizi di amministrazione e commissariato dell'esercito e del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione Forze armate di polizia - Sezione ufficiali, corredate dai relativi documenti, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Prefetture delle rispettive Provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione o di arrivo della domanda deve risultare dal bollo a data appostovi dalla Prefettura.

Le domande, firmate dagli aspiranti, devono contenere le precise indicazioni del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, comprovante che l'aspirante non ha superato l'età di anni 28.

Detto limite è elevato di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o abbiano partecipato a quest'ultima nelle formazioni non regolari;

che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico; o che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti;

è protratto sino al compimento dal 39° anno di età per coloro che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra, mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per i concorrenti, già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24;

3) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60;

5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare e vistato dalla superiore autorità militare cui il sanitario appartiene, dal quale risulti la piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e d'istituto ed il possesso della statura non inferiore a m. 1,68.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

7) due copie dello stato di servizio militare debitamente aggiornato e con annotazione delle eventuali benemerenze belliche, in bollo di L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da prodursi esclusivamente dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente a completa statura con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con la prescritta marca da bollo da L. 32;

10) diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali;

11) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto all'elevazione del limite massimo di età, nonchè all'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del precedente articolo, debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge. Per i certificati del sindaco di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma, non occorrono legalizzazioni.

Art. 4.

La qualità di invalido di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, o dal modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero da dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La qualità di invalido per la lotta di liberazione deve essere comprovata da apposito certificato da rilasciarsi ai sensi

del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 e successive modificazioni.

La qualità di orfano di guerra e di caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra, o di figli di invalido o di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatto di guerra, deve risultare da certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato dalle competenti autorità.

La qualità di ex combattente deve risultare, oltre che dallo stato di servizio militare, anche dalla prescritta dichiarazione integrativa attestante il periodo effettivamente prestato in reparti operanti (bollo da L. 24). Gli ex prigionieri devono comprovare tale qualità con dichiarazione, da rilasciarsi dalle competenti autorità, attestanti il periodo di prigionia e che gli interessati sono stati giudicati, all'atto del rimpatrio, favorevolmente dalle apposite Commissioni. Se i medesimi hanno fatto parte di formazioni di cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, nella predetta dichiarazione deve essere specificato anche il periodo di effettiva cooperazione durante le operazioni.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazioni, da rilasciarsi dalle autorità competenti, in cui sia specificato il periodo di deportazione.

I certificati di cui ai due precedenti comma rilasciati da semplici Associazioni non sono validi.

La qualifica di partigiano combattente deve essere comprovata dalla prescritta attestazione, da rilasciarsi dalla competente Commissione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni, in cui sia specificato il periodo per il quale sia stata riconosciuta detta qualifica.

Qualora non sia ancora avvenuto il riconoscimento, la qualifica di cui sopra può essere provvisoriamente comprovata da dichiarazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia a norma del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27.

I documenti che attestano la qualifica di ex combattente o le altre qualità cui sono estesi i benefici previsti per i combattenti, debbono contenere, altresì, a pena di mancata valutazione, espressa dichiarazione da parte delle autorità competenti al rilascio, che gli interessati non si trovano nelle condizioni volute dalle disposizioni vigenti per l'esclusione dal diritto ai benefici predetti.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti, o copie debitamente autenticate da notaio, devono essere comprovate le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra, ovvero, di altre attestazioni di merito di guerra e la qualità di ferito in combattimento.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali ed agli altri uffici.

Anche tutti i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per altra causa o per partecipazione a concorsi indetti da altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto e procedura penale;
3) diritto amministrativo;
4) diritto costituzionale;
5) economia politica e diritto del lavoro;
6) leggi e regolamenti di polizia;
7) ordinamenti politico-amministrativi e militari;
8) codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (di disciplina, di servizio territoriale, di servizio interno);
9) nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3); quella orale su tutto il programma.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti saranno osservati, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in esperimento, e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza in Roma della durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale, ove supereranno i prescritti esami finali, conseguiranno la nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo.

I frequentatori del corso suddetto, qualora dimostreranno insufficienza dei requisiti morali, fisici e intellettuali, occorrenti per ricoprire il grado cui aspirano nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono dimessi dal corso.

L'Amministrazione ha facoltà di assegnare ai concorrenti, risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso.

Art. 12.

L'anzianità assoluta di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo è determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in esperimento.

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che sarà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali al termine del corso di istruzione svolto presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza. A parità di voti saranno osservati, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 13.

Ai sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, assunti in via di esperimento, è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'esercito.

Allorchè nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, spetterà loro il trattamento economico continuativo ed eventuale di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

Art. 14.

Il Ministro per l'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto a gravame.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1948

p. *Il Ministro*: Marazza

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1º *settembre* 1948
*Registro Interno n.* 22, *foglio n.* 231. — Villa

(4314)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.